



Generali Italia S.p.A.



NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal d. lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 880 880 (dall'estero +39 02 8295 1155) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività medica dichiarata in polizza a seguito della quale è iscritto al Contraente

La garanzia opera per singolo Assicurato con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo e vale per:

- a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione.;
- b) difendersi in un procedimento penale per Delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e il patteggiamento.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia per ogni singolo sinistro opera con una Franchigia fissa pari ad euro 5.000,00 sulle spese legali o peritali di difesa

Il rimborso degli onorari dei legali intervenuti viene sempre parametrato alle tariffe minime previste dal DM 55/14 e successive modifiche.

Il rimborso non opera in caso di intervento del patrocinio dell'Ente Ospedaliero (pubblico o privato)-

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Art. 1.2 Chi è assicurato

I medici dipendenti presso struttura pubblica o privata e medici liberi professionisti, iscritti a SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia)



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale – Difesa Penale	Franchigia fissa sulle spese legali e peritali di difesa pari ad euro 5000,00 per sinistro	10.000 euro per sinistro e per Assicurato
Tutela legale – Difesa Penale	<i>Azzeramento franchigia in caso di stipula della relativa estensione a pagamento Art. 1.3 Eliminazione Franchigia</i>	10.000 euro per sinistro e per Assicurato



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Eliminazione Franchigia

Che cosa è assicurato

L'Assicurato con la stipula di questa opzione a pagamento sceglie di eliminare la franchigia altrimenti prevista ai sensi dell'art. 1.1.

Per l'eliminazione della franchigia è dovuto un premio integrativo di Euro 100 lordi.

L'estensione sarà attivata a libera adesione dell'Aderente/Assicurato con pagamento diretto al Broker Aon e avrà effetto per Sinistri avvenuti ai sensi dell'art. 3.6, successivamente alla data di pagamento al Broker e avrà durata fino alla scadenza annuale della quota associativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.4 Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse per:

- la materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- procedimenti penali al di fuori dell'attività medica dichiarata in polizza a seguito della quale l'Assicurato è iscritto al Contraente o comunque diversi da quanto previsto all'art. 1.1;
- Controversie di Diritto civile in genere ed anche le Controversie con il proprio datore di lavoro;
- Controversie e procedimenti che riguardano immobili;
- Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale.

Art. 1.5 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- spese del legale o del consulente tecnico di parte per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- f) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

Art. 1.6 Estensione territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Efficacia dell'Assicurazione

Per l'Assicurato/Aderente l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione a SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), al regolare pagamento della quota associativa, al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.

La cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'Assicurazione.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti. Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio. Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di Assicurazione in corso. Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto.

Art. 2.3 Altre assicurazioni – Secondo rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Nel caso in cui, per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza, sono state contratte altre Assicurazioni, la presente Polizza opera a secondo rischio, ossia in eccesso ai Massimali dell'altra Assicurazione.

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto devono essere:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso

gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente come sopra individuato.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Se nelle Condizioni di Assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Contraente raccoglie il premio pari ad euro 40 lordi dall'Assicurato/Aderente in quota associativa.

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze il premio stabilito dal presente contratto. Il premio è interamente dovuto e determinato per periodi di assicurazione di un anno.

Per l'Assicurato/Aderente la garanzia decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui paga la quota associativa come previsto all'art. 2.1 Efficacia dell'Assicurazione



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.8 Durata del contratto

La Convenzione ha durata triennale senza tacito rinnovo e cessa alla naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Le Parti possono recedere inviando comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale.

La garanzia prestata a favore dell'Assicurato/Aderente ha durata annuale dalla data di iscrizione al Contraente a prescindere dalla data di Cessazione della presente Convenzione

Art. 2.9 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Che obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;

2. **DENUNCIA SCRITTA:** la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

L'Assicurato contestualmente alla denuncia dovrà trasmettere la documentazione attestante l'eventuale adesione all'estensione di garanzia per l'eliminazione della franchigia ai sensi dell'art. 1.3.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
- b) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale. Rimane fermo che ove previsto viene applicata la franchigia indicata nell'articolo 1.1.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto
- c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS; In ogni caso il rimborso degli onorari dei legali intervenuti viene parametrato alle tariffe minime previste dal DM 55/14 e successive modifiche.

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione.

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Sinistro è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno del pagamento della quota associativa alla data di scadenza annuale della quota associativa.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato

Il Sinistro deve essere denunciato entro 12 mesi dalla scadenza della quota associativa.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



generali.it